REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 05.03.2026, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 11992/2025, cui è stato riunito il giudizio avente R.G. n. 19325, aventi ad oggetto: carta elettronica docente;

TRA

Parte_1 (c.f.: *C.F._1*) e *Parte_2* *[...]* (c.f.: *C.F._2*), elettivamente domiciliate in Napoli, alla Via S. Filippo n. 8-bis, presso lo studio dell'avv. Carlo Cutrignelli, che lo rappresenta e difende.

ricorrenti

CONTRO

Controparte_1, in persona del legale rappresentate p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz n 11;

resistente-contumace

CONCLUSIONI

per la ricorrente: previo accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la "Carta elettronica", condannare parte resistente alla costituzione della carta elettronica docenti dal valore di € 500,00 per gli aa.ss. analiticamente indicati nei rispettivi ricorsi introduttivi; con vittoria delle spese di lite con attribuzione.

FATTO E DIRITTO

1. Con distinti ricorsi depositati in data 15.05.2025 e 07.08.2025, le ricorrenti deducevano di essere docenti precari dell'amministrazione scolastica, destinatarie di incarichi di supplenza, avendo stipulato contratti annuali a tempo determinato per i periodi analiticamente indicati nei rispettivi ricorsi introduttivi.

Specificavano di aver svolto funzioni identiche ed analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.

Precisamente, la prof. *Parte_1* per l'incarico di supplenza conferito presso la Scuola Primaria statale "Ischia 1 - Porto" di Ischia (NA) per n. 25 ore settimanali di lezione in qualità di docente di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 13/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per un posto sostegno psicofisico su tipologia posto interno. E la prof. *Parte_2* per l'incarico di supplenza espletato presso l'Istituto Comprensivo statale "I.C. 19° Montale - Russo" di Napoli (NA), per n. 25 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 13/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per un posto sostegno psicofisico su tipologia posto interno.

Lamentavano di non aver ricevuto, in quanto precari, la cd. carta docente (dall'importo nominale di € 500,00) per ciascun anno scolastico, prevista dall'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, istituita al fine di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.

Deducevano la contrarietà della scelta del *CP_1* di escludere dal beneficio della carta docente il personale con contratto a tempo determinato con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché la violazione della normativa sovranazionale (clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01) e degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, non sussistendo ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.

Tanto premesso, le ricorrenti adivano innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il *Controparte_1* per sentirlo condannare, previo accertamento del diritto alla percezione del contributo per la formazione professionale tramite la "carta elettronica", alla costituzione della carta elettronica docenti dal valore di € 500,00 per gli aa.ss. analiticamente indicati nei ricorsi introduttivi, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.

Ritualmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo pec del 21.05.2025 e del 08.09.2025, il *Controparte_1* non si costituiva nei rispettivi giudizi, per cui veniva dichiarato contumace.

Acquisita la documentazione prodotta e riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, l'udienza del 05.03.2026 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.

Lette le note, le cause riunite venivano decise come da sentenza depositata nei termini di legge.

2. I ricorsi riuniti sono fondati e vanno, pertanto, accolti.

Premesso che è documentato lo svolgimento da parte delle ricorrenti di attività di docenza per gli anni indicati negli atti introduttivi, l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della cd. carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.

L'istituto della "Carta Docente" va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Difatti, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al co. 1, che: *"l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica"*.

Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, *"la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane"*; la disposizione aggiunge altresì che *"l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"* e che tale formazione si realizza *"anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale"*; precisandosi poi ancora, al co. 2, l'impegno a realizzare *"una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo"*. L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che: *"la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità"*.

È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.

L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015. L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che *"nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale"* ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.

La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: *"al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il* Controparte_2 *[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo*

professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124" ed aggiungendo che *"la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile"*.

Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.

Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di € 500,00 in una misura "annua" e per "anno scolastico", evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.

D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco *ratione temporis*, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso *"per l'anno 2023"* ai *"docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile"*.

La destinazione della carta docente ai soli insegnanti di ruolo, dunque, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.

Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).

In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio *de quo* sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.

L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' "anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.

Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.

L'indagine va, allora, indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.

Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo *"qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non*

assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.

Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.

Va, dunque, tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la carta docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra dispiegate.

In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.

Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".

Va, allora, considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.

Il comma 1 di tale disposizione prevede che: *"alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo"*.

Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.

Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che: *"alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche"*, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.

Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo.

Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere la ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.

In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.

L'art. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).

Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.

3. Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.

Con la citata sentenza la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto: *"1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al* CP_1 *. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già*

transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".

Nell'ottica di una completa ricostruzione della giurisprudenza registratasi sul tema, va richiamato l'ultimo arresto della Corte di Giustizia, sex. X, intervenuta in data 3.7.2025, che, nell'affrontare lo specifico tema delle supplenze brevi (ossia supplenze che non si estendono sino al termine dell'anno scolastico), ha così statuito: *"[…] 77. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva"*.

Ebbene, i suddetti presupposti ricorrono tutti nelle fattispecie in esame.

Ed infatti, le ricorrenti hanno dedotto di avere prestato servizio presso il *[...]* *Controparte_1* in forza di "plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche" indicando, per i vari anni scolastici, il servizio effettivamente prestato in conformità ai principi appena richiamati.

In altri termini, si tratta delle tipologie di incarichi di cui all'art. 4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999, così come interpretati alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. X, cit., che ha esteso l'accesso al bonus docenti anche in ipotesi di supplenze con contratti brevi.

Peraltro, come da documentazione in atti, le ricorrenti risultano essere ancora "interno al sistema delle docenze scolastiche", in quanto entrambe docenti precarie con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026; per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n. 29961/2023, spetta alla ricorrente l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.

Conclusivamente, tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale dei ricorsi (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato gli istanti del diritto ad un'adeguata formazione e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalle ricorrenti, le domande vanno accolte.

In conseguenza di quanto esposto, il *Controparte_1* e del merito va condannato all'assegnazione in favore delle ricorrenti della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", precisamente:

- per *Parte_1* relativamente all'a.s. 2024/2025, pari all'importo di euro 500,00;
- per *Parte_2* relativamente all'a.s. 2024/2025, pari all'importo di euro 500,00;

Il tutto oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) sino alla concreta attribuzione.

4. In ordine alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima, tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Carlo Cutrignelli.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- in accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto delle ricorrenti ad usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e precisamente per *Parte_1* relativamente all'a.s. 2024/2025 e per *Parte_2* relativamente all'a.s. 2024/2025;
- per l'effetto, ordina al *Controparte_1* di provvedere all'assegnazione in suo favore della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", relativamente agli anni scolastici come sopra indicati, con conseguente emissione di un buono elettronico di importo di € 500,00 per ciascuna annualità riconosciuta, oltre interessi come in motivazione e fino al saldo;
- condanna il *Controparte_1*, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 489,00 oltre I.VA., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Napoli, il 06.3.2026.

Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis